

N. CCCXXIX - Decreto del Presidente del Governatorato recante modifiche al diritto penale dello Stato della Città del Vaticano.

(1° ottobre 2019)

**IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* N. LXXI, del 1° ottobre 2008;
- visto il codice penale e successive modifiche e integrazioni;
- visto il codice di procedura penale e successive modifiche e integrazioni;
- vista la Legge N. L, che *modifica la legislazione penale e la legislazione processuale penale*, del 21 giugno 1969;
- vista la Legge N. CCCLV, *sulla tutela dei beni culturali*, del 25 luglio 2001;
- vista la legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013;
- vista la legge N. IX, *recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, dell'11 luglio 2013;

considerato che

sussiste l'urgente necessità di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, del 26 novembre 2000;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Articolo 1

Circostanze ad effetto comune

Al libro I “*Dei reati e delle pene in generale*”, titolo II, “*Delle pene*”, del codice penale, all'articolo 29, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando ricorre una circostanza aggravante o attenuante e l'aumento o la diminuzione della pena non è determinato dalla legge, la pena è aumentata o diminuita fino ad un terzo.»

Articolo 2

Misure alternative alla detenzione

Al libro I “Dei reati e delle pene in generale”, titolo III, “Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali”, del codice penale, dopo l’articolo 32 è aggiunto l’articolo 32 *bis* del seguente tenore:

«Se la pena detentiva inflitta o residua non supera i quattro anni, il condannato può chiedere di svolgere, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, attività di servizio sociale. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il tribunale decide con ordinanza, acquisiti la perizia sulla personalità del condannato e il parere del promotore di giustizia.

Il tribunale accoglie la richiesta quando, sulla scorta degli elementi acquisiti, ritiene che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e non vi sia pericolo che egli commetta altri reati.

La concessione della misura può essere subordinata al versamento di una cauzione infruttifera, di importo compreso tra euro cinquemila ed euro cinquantamila per ogni anno o frazione di anno di misura alternativa. Nella determinazione dell'ammontare della cauzione si ha riguardo alla natura del reato, al danno da esso prodotto e alla condizione economica dell'imputato.

L'ordinanza che accoglie la richiesta indica, a pena di nullità:

- a) la struttura presso la quale l'attività deve essere svolta;*
- b) le modalità di esecuzione della misura;*
- c) la persona fisica incaricata di riferire con cadenza almeno trimestrale al tribunale ed al promotore di giustizia sul comportamento del condannato;*
- d) l'entità della eventuale cauzione.*

Con la stessa ordinanza può essere disposto che durante l'esecuzione della misura il condannato soggiorni o non soggiorni in determinati luoghi, non svolga alcune attività, non intrattenga rapporti con persone determinate, non frequenti determinati luoghi o ambienti.

Nel corso dell'esecuzione della misura le prescrizioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate dal tribunale, d'ufficio ovvero su istanza del condannato o del promotore di giustizia. Nei casi di urgenza, il presidente

del tribunale autorizza deroghe temporanee alle prescrizioni, e ne dà comunicazione al promotore di giustizia.

La misura è revocata quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. Il tribunale, anche d'ufficio, dispone la revoca della misura, ordinando l'acquisizione della cauzione al patrimonio della Sede Apostolica e impartendo le prescrizioni necessarie per l'esecuzione della pena residua.

All'esito della regolare esecuzione della misura, il tribunale dichiara estinta la pena detentiva e dispone la restituzione della cauzione.»

Articolo 3

Trasferimento delle persone condannate

Al libro I “Dei reati e delle pene in generale”, titolo III, “Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali”, del codice penale, dopo l'articolo 32 *bis* è aggiunto l'articolo 32 *ter* del seguente tenore:

«Le modalità e le condizioni di trasferimento delle persone condannate sono disciplinate dalle convenzioni internazionali ratificate o da un accordo specifico con lo Stato interessato.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1, il tribunale, sentito il promotore di giustizia, può disporre che il condannato sia trasferito nel territorio dello Stato di cittadinanza per l'esecuzione della pena inflitta o residua.

Le disposizioni che precedono si applicano anche quando si debba trasferire nel territorio dello Stato il cittadino condannato all'estero.»

Articolo 4

Sostituzione di persona

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo VI, “Dei delitti contro la fede pubblica” del codice penale, dopo l'articolo 292 è aggiunto l'articolo 292 *bis* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito con la reclusione fino ad un anno.»

Articolo 5
Modifiche al reato di riciclaggio

1. Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo X, “Dei delitti contro la proprietà”, del codice penale, all’articolo 421 *bis*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il riciclaggio sussiste anche quando il fatto illecito, previsto quale reato presupposto dalla legge penale, da cui provengono il denaro contante, i beni o le risorse economiche è stato commesso in un altro Stato.»

2. Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo X, “Dei delitti contro la proprietà”, del codice penale, all’articolo 421 *bis*, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4 bis Il riciclaggio sussiste anche quando il denaro contante, i beni o le risorse economiche sono il prezzo, il prodotto o il profitto di un reato fiscale o tributario commesso all’estero.»

Articolo 6
Trasferimento fraudolento di fondi o altre risorse economiche

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo X, “Dei delitti contro la proprietà”, del codice penale, dopo l’articolo 421 *ter* è aggiunto l’articolo 421 *quater* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro contante, beni o altre risorse economiche, al fine di eludere misure cautelari di natura patrimoniale o di prevenzione, l’esecuzione di sentenze di condanna, ovvero di agevolare la commissione di reati fiscali o tributari all’estero, o di uno dei reati di cui agli articoli 421, 421 bis e 421 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

Articolo 7
Usura

Al libro II, “Dei delitti in ispecie”, titolo X, “Dei delitti contro la proprietà”, del codice penale, dopo l’articolo 421 *quater* è aggiunto l’articolo 421 *quinquies* del seguente tenore:

«Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 415, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro

o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro cinquemila a euro trentamila.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre considerati usurari ai fini della legge penale è periodicamente determinato con ordinanza del Presidente del Governatorato. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando la persona offesa si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.»

Articolo 8

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al testo dell'articolo 180 del codice di procedura penale le parole «*Prima di*» sono sostituite dalle seguenti: «*Anche senza*».

2. Al testo dell'articolo 242 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«In caso di sequestro o di confisca di beni mobili o immobili, l'autorità giudiziaria procedente può affidarne, anche d'ufficio, la custodia ad uno o più amministratori giudiziari che ne curino anche la gestione».

3. Al testo dell'articolo 423, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 9 della Legge N. L, che modifica *la legislazione penale e la legislazione processuale penale*, del 21 giugno 1969, le parole «*ad un anno*» sono sostituite con le parole «*a due anni*».

4. Il testo dell'articolo 637, terzo comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 39 della Legge N. IX, *recante modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale*, dell'11 luglio 2013, è sostituito dal seguente:

«La richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata ad uno Stato estero è ordinariamente promossa dal promotore di giustizia; quella proveniente da uno

Stato estero è ordinariamente eseguita dal tribunale, su delega della Segreteria di Stato, acquisito il parere del promotore di giustizia.»

Articolo 9

Viaggi a fini terroristici

Al titolo V, “Delitti in materia di terrorismo o di eversione”, della Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell’11 luglio 2013, all’articolo 19, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2 bis Alla stessa pena soggiace chi si reca in uno Stato estero al fine di compiere o contribuire alla commissione di un atto di terrorismo, di partecipare o contribuire ad una associazione che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo, o di ricevere addestramento per compiere atti di terrorismo.»

Articolo 10

Attentati con finalità di terrorismo o di eversione

Al titolo V, “Delitti in materia di terrorismo o di eversione”, della Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell’11 luglio 2013, all’articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«3. Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, è punito con la reclusione da sei a venti anni chiunque, con finalità di terrorismo o di eversione:

- a) compie atti di sabotaggio di installazioni governative o pubbliche, di infrastrutture, di servizi pubblici essenziali o di sistemi di informazione;*
- b) rilascia sostanze pericolose o causa incendi, inondazioni o esplosioni, in modo da causare pericolo per la vita umana;*
- c) manomette o interrompe la fornitura di acqua, di energia o di risorse naturali fondamentali, in modo da causare pericolo per la vita umana;*
- d) interferisce sui sistemi informatici e sui relativi dati.»*

Articolo 11

Finanziamento del terrorismo

Al titolo V, “Delitti in materia di terrorismo o di eversione”, della Legge N. VIII *recante norme complementari in materia penale*, dell’11 luglio 2013, il testo dell’articolo 23, comma 1, lett a), è integralmente sostituito dal seguente:

«a) compiere uno dei reati previsti nei titoli V, VI, VII e VIII della presente legge;»

Articolo 12

Reati connessi ad attività terroristiche

Al titolo V, “Delitti in materia di terrorismo o di eversione”, della Legge N. VIII recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013, dopo l’articolo 24 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 24 bis

(Circostanza aggravante)

La pena è raddoppiata quando un reato è commesso al fine di compiere o favorire il compimento di uno dei reati previsti nei titoli V, VI, VII e VIII della presente legge.

Articolo 24 ter

(Apologia di reato)

Chiunque diffonde, in qualunque forma, un messaggio finalizzato a promuovere il compimento di uno dei reati definiti nei titoli V, VI, VII e VIII della presente legge, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»

Articolo 13

Delitti in materia di beni culturali

Dopo il titolo IX, “Delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope”, della Legge N. VIII, recante norme complementari in materia penale, dell’11 luglio 2013, è inserito il seguente titolo:

«Titolo IX bis

REATI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Articolo 45 bis

(Beni culturali)

1. Agli effetti della presente legge per «beni culturali» si intendono i beni mobili indicati nell'articolo 1 della Legge N. CCCLV sulla tutela dei beni culturali, del 25 luglio 2001.
2. Quando un reato ha ad oggetto un bene culturale, si procede sempre d'ufficio e la pena edittale è aumentata fino al triplo.

Articolo 45 ter

(Importazione ed esportazione illecite di beni culturali)

1. Chiunque importa un bene culturale di provenienza illecita è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro mille a euro cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque esporta un bene culturale senza le prescritte autorizzazioni.»

Articolo 14

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.

Il testo del decreto è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 3 luglio 2019.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, primo ottobre duemiladiciannove.

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Visto

Il Segretario Generale